

**Pro Natura Torino ONLUS**

Via Pastrengo 13 – 10128 Torino – Tel. 011/50.96.618 – Fax: 011/50.31.55

e-mail: torino@pro-natura.it

Internet: http://torino.pro-natura.it

PEC: pronatura.torino@pec.it

Orario: lunedì – venerdì 14-19



Aderente a Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).

Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993 - Socio fondatore di Cipra Italia.

C.C. Postale n. 22362107 Pro Natura Torino - Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017

Torino, 19 novembre 2015

Alla Città di Torino

Direzione Territorio e Ambiente

Area Ambiente della Città di Torino

Via Padova, 29 – 10153 Torino

[ambiente@cert.comune.torino.it](mailto:ambiente@cert.comune.torino.it)

DIREZIONE AMBIENTE

Pervenuta il **20 NOV. 2015**

e p.c.

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

c.a. arch. Jacopo Chiara

Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino

[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

Prot. n. 9942 del 24/11/15Tr. II Cl. 80 Fasc. 15/201

Ex

Tit. Cl. Fase. 1

Alla Città Metropolitana di Torino

Servizio Pianificazione Territoriale Generale

e Copianificazione Urbanistica

c.a. arch. Gianfranco Fiora

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)

Alla Città Metropolitana di Torino

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

c.a. dott.ssa Paola Molina

Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)**Oggetto: VARIANTE PALAZZO DEL LAVORO – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – OSSERVAZIONI.**

**00. Premessa.** I documenti posti in pubblicazione sul sito del Comune di Torino relativi alla conclusione della Fase di Scoping non contengono gli allegati richiamati nel provvedimento dirigenziale 2015-43185/126 del 24 luglio 2015 n. 171: i documenti non pubblicati sono relativi ai pareri espressi dagli Enti con competenza ambientale (tra gli altri, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ARPA) e sono espressamente richiamati al punto 1. del dispositivo del provvedimento citato, che recita:

*"1. di assumere per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale al fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione della variante al PRG ex art. 17bis comma 2 L.R. 56/77 e smi, inerente l'immobile denominato "Palazzo del Lavoro" e le aree limitrofe, potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale della variante stessa, i contenuti del Rapporto Preliminare*

*"Documento Tecnico Preliminare", versione del 26-11- 2014, presentato in data 24/03/2015. con le integrazioni e precisazioni richieste dai soggetti con competenza in materia ambientale durante la consultazione svolta;"*.

Si osserva che tale lacuna non sia meramente procedurale ma si traduca nella sostanziale impossibilità di verificare, con le presenti osservazioni, la coerenza richiesta dalla Legge 152/2006 s.m.i. dei contenuti e degli esiti (cui è pervenuta la fase di scoping) con il Rapporto Ambientale (RA) posto in pubblicazione e i relativi allegati.

Si richiede, per le motivazioni illustrate, la ripubblicazione del Rapporto Ambientale con i documenti espressamente richiamati nel provvedimento conclusivo della Fase di Scoping.

**00.1 Sulla dichiarata "Coerenza con la Sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della Variante 190".** Il diffuso rinvio al contenzioso che ha visto soccombere il proponente e la Città di Torino è puramente strumentale, utilizzato per sostenere una pre-condizione certa circa la correttezza del procedimento avviato, quale "esecuzione del giudicato" dettato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez IV, n. 2446 del 6 maggio 2013. Si rileva che la citata Sentenza del Consiglio di Stato non si riferisce unicamente al mancato assoggettamento diretto alla VAS di detta Variante, che non avrebbe consentito la partecipazione dei cittadini al procedimento (RA pag. 9), ma anche alla definizione di Variante Parziale, anziché Strutturale. La nuova proposta di Variante amplia notevolmente il perimetro degli interventi, includendo quasi tutto il Parco di Italia '61 fino (ed oltre) il Palavela, prospettando nuovi interventi viabilistici: tali contenuti definiscono la strutturalità della Variante proposta.

**01. Aspetti metodologici.** Il RA richiama (pag. 12) gli aspetti metodologici precisati nell'Allegato "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" alla D.G.R. 21-892 del 12 gennaio 2015 (BURP n. 12 del 12/02/2015), in conformità all'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006. Tale riferimento risulta non essere stato osservato nella stesura del RA per le ragioni che seguono. Il "Documento Tecnico Preliminare" (versione 26-11-2014) posto a base della Fase di Scoping avrebbe dovuto essere rielaborato *ex-novo* nel rispetto dei prescritti contenuti della DGR 21-892/2015.

**02. Parcheggi.** Nel Rapporto Ambientale [pag. 15, lettera c) della tabella] si afferma che "vengono stralciati i parcheggi previsti nel secondo lotto". Indipendentemente dalla loro ubicazione, le quote aggiuntive di parcheggi necessarie per la realizzazione di un Centro Commerciale classico (finalità dichiarata dai proponenti) sono previste dalle normative vigenti, e non possono essere ritenute un "optional" da attivare solo in caso di attuazione del secondo lotto. La VAS deve comprendere le ricadute ambientali dell'intero Programma degli Interventi, non soltanto quelli relativi al primo lotto proposto dagli operatori: quindi, devono essere valutate anche le

dotazioni aggiuntive di parcheggi pubblici previste per legge e le ipotesi di nuova viabilità per il loro raggiungimento mediante un accettabile livello di accessibilità. In luogo delle conseguenti valutazioni, nel RA viene considerata unicamente la realizzazione di parcheggi pertinenziali e privati ad uso pubblico nell'area perimetrale di pertinenza del Palazzo Nervi (RA pag. 29). Per quanto riguarda la viabilità, si fa presente che nel secondo lotto è indicata anche l'ipotesi un nuovo collegamento stradale tra via Ventimiglia e corso Unità d'Italia, prospettata anche dal vigente P.R.G., ma legata ad un ipotetico nuovo ponte sul Po a valle della Passerella Maratona con uscita su corso Moncalieri, ipotesi a cui la Città di Torino ha da tempo rinunciato e che non è più stata confermata dagli strumenti di pianificazione del traffico (PUT, PGTU, PUMS).

### **03. Interferenza con il patrimonio arboreo esistente e con le aree verdi del parco di Italia '61**

L'intervento proposto viene ritenuto ottimale in quanto consentirebbe la "riqualificazione" del parco e del verde circostante il Palazzo Nervi. L'area verde e alberata che circonda il Palazzo viene definita (RA pag. 33) in "*stato di incuria*". Occorre rilevare che detta area è stata ceduta nel 2011 dalla Città di Torino alla Società Pentagramma, e pertanto tale incuria è imputabile unicamente alla proprietà attuale, che non ha più provveduto alla sua manutenzione, e non può essere quindi un motivo pretestuoso per l'abbattimento dei circa 250 alberi di pregio in essa collocati all'epoca della realizzazione del parco di Italia '61, con accurata scelta delle essenze arboree. I previsti abbattimenti verranno "compensati" con nuove piantumazioni in altre aree del parco, e con indennizzi economici non atti comunque a compensare il valore ambientale del verde in piena terra e degli alberi di alto fusto e di media grandezza esistenti. Per contro in più punti del Rapporto si indica che il verde esistente ha soltanto un "*valore ornamentale*" (RA pag. 176), trascurandone il valore ambientale. Sempre in relazione con i danni prevedibili per il verde in piena terra si rileva anche l'effetto negativo di un vasto piazzale pavimentato di connessione tra l'uscita Nord del Palazzo Nervi e il Laghetto di Italia '61.

Si rileva, infine, come la compromissione di ulteriori aree del parco di Italia '61 sia causata dagli interventi previsti nel cosiddetto "Secondo Lotto", con la realizzazione di parcheggi interrati nei pressi del Palavela, che devono essere valutati unitamente a tutti gli altri interventi considerati nel Rapporto Ambientale. Da un lato si propone l'applicazione della "deroga" al Regolamento del Verde della Città di Torino, per realizzare parcheggi interrati (RA pag. 243), e dall'altra si afferma che questa sarebbe una "occasione di riqualificazione del verde urbano".

### **04. Mancata considerazione dell'Alternativa zero.**

Con particolare riguardo a quanto previsto al punto 6. dei "Contenuti" della DGR 21-892/2015 che prevede: "*Al fine di consentire la scelta dell'alternativa maggiormente sostenibile, devono essere valutati gli effetti ambientali di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento degli obiettivi, compresa l'alternativa zero.*". Il

RA (pag. 45, § 3.1) affronta l'*Alternativa zero* in modo assolutamente didascalico, limitandosi a dichiarare: "L' *Opzione Zero* " rappresenta l'ipotesi alternativa che **prevede la rinuncia alla realizzazione di quanto previsto dall'Accordo di Programma e dalla variante. Tale alternativa, che lascerebbe inalterate le condizioni attuali dell'area in esame, deve essere valutata in relazione alle criticità attuali legate allo stato di inutilizzo e degrado della struttura. In assenza degli interventi previsti dalla variante l'edificio e le relative aree verdi di pertinenza continuerebbero ad essere inutilizzate e in assenza di un'adeguata ristrutturazione e successiva manutenzione, la situazione di degrado attuale non potrebbe che peggiorare. L'area, che ha la potenzialità di caratterizzare l'accesso sud alla Città dalla tangenziale, rappresenterebbe invece un elemento detrattore della qualità del paesaggio urbano, in un contesto che invece si caratterizza per una forte valenza estetico-percettiva."**

Tali considerazioni non rispondono ai dettami della DGR citata per le seguenti ragioni che seguono. L'immobile Palazzo del Lavoro, destinato dal PRG vigente ad usi pubblici, presenta uno stato di degrado perché dalla data dell'ultimo utilizzo (a manifestazioni fieristiche, ante 2007) non è mai stato oggetto di opere di manutenzione ordinaria, né straordinaria; l'assenza di tali attività ha contribuito ad aumentare i rischi connessi alla mancata messa in sicurezza dell'immobile. Le soluzioni progettuali e le destinazioni d'uso previste dalla variante connessa alla procedura di VAS non rappresentano l'unica possibilità di interventi edilizi assentibili sull'immobile Palazzo del Lavoro, finalizzati alla sua corretta conservazione e mitigare gli effetti (in parte devastanti) che la struttura ha subito nel frattempo. Tali mancati interventi di conservazione hanno contribuito a considerare Palazzo del Lavoro quale "*elemento detrattore della qualità del paesaggio urbano*". Pertanto, la rinuncia alla realizzazione e lo stato di avanzato degrado dell'immobile non possono essere considerati elementi sufficienti per la valutazione dell'Alternativa Zero (nel RA "*Opzione Zero*"). Nella valutazione delle alternative si nota pure (RA pag. 45) che l'Alternativa Zero manterrebbe in condizioni di degrado e di non utilizzo le esistenti aree verdi, affermazione quanto meno paradossale perché confonde condizioni manutentive (in gran parte addossabili all'attuale proprietà) con la dotazione di verde pubblico e di servizi ai cittadini. Si precisa inoltre che "*l'opzione zero*" deve essere correttamente valutata anche ai sensi del comma 1. dell'art. 3 bis della L.R. 56/77 s.m.i.

**05. Alternative di trasformazione** (RA pag. 45, § 3.2): le analisi valutative si limitano a richiamare atti e provvedimenti inefficaci (la variante 190 annullata) e a descrivere il percorso procedurale svolto senza alcun approfondimento. Il dichiarato "interesse pubblico" derivato dal ricorso all'Accordo di Programma (ADP) non è assolutamente dimostrato con le motivazioni addotte: il richiamato coinvolgimento del Comune di Moncalieri è strumentale perché pur essendo

interessato da alcune ipotesi progettuali di viabilità, il Consiglio Comunale di Moncalieri non ha mai approvato alcun preventivo atto di assenso, né alla sottoscrizione dell'ADP e neppure a modificare in prospettiva il proprio PRG vigente alla luce delle previsioni di interventi che gravano sul proprio territorio. Per queste motivazioni, in base al principio dell'adeguatezza (e della ragionevolezza), le valutazioni sulle "*Alternative di trasformazione*" devono essere approfondite nella sola ipotesi (l'unica, allo stato attuale praticabile) che consiste nell'escludere il territorio del Comune di Moncalieri dalle ipotesi di trasformazione alternative a quella proposta, compresi gli interventi di viabilità alternativi tra loro previsti nel RA.

**06. Confronto delle alternative viabilistiche** (RA pag. 46, § 3.4): si rileva come la previsione viabilistica a raso per risolvere il nodo "Rotonda Maroncelli" non sia stata passata al vaglio di alcuna valutazione preventiva, né approvazioni o assensi di sorta. Tale impostazione di analisi non risulta compatibile sotto il profilo metodologico e in contrasto con quanto richiesto dalla DGR 21-892/2015: le soluzioni progettuali proposte e analizzate debbono essere poste sullo stesso piano dell'analisi; invero, nel RA (pagg. 46 e seguenti), la soluzione viabilistica a raso di un by-pass monodirezionale a una o due corsie "*consente, sulla base delle valutazioni trasportistiche svolte, di rendere compatibile il nodo con le esigenze della trasformazione prevista.*", mentre per le altre due soluzioni (viadotto o sottopasso) le rispettive analisi non sono state condotte con lo stesso criterio utilizzato per la soluzione by-pass a raso.

**06.1 Le alternative viabilistiche con quattro ipotesi.** Nella lunga disamina e valutazione delle ipotesi di soluzione del "nodo" critico costituito dalla Rotonda Maroncelli (RA pagg. 42-84) si indicano i costi, gli impatti e le diverse forme di cantierizzazione delle soluzioni a raso, in sovrappasso e in sottopasso. Per il breve periodo si propende infine per una soluzione "a raso", in quanto più economica, con il cosiddetto "sfiocco" tra via Corradino in comune di Moncalieri e corso Unità d'Italia. Si registra come la soluzione del sottopasso sarebbe auspicata dalla Città di Moncalieri, in quanto non interferirebbe con il PRG approvato, con le aree commerciali di via Corradino, con sedimi da espropriare e con complessità di carattere idrogeologico. Nel prospetto allegato il sottopasso ha il "punteggio" più elevato, e naturalmente anche il costo più alto (8 MEuro). Purtroppo, malgrado queste considerazioni, esso viene indicato (RA pag. 84) come "*soluzione di lungo periodo*", mentre nel breve periodo si opta per la soluzione a raso. Riteniamo che la VAS non possa prescindere da una scelta chiara in materia, valutandone le ricadute ambientali e viabilistiche, anziché demandare a opzioni future la soluzione effettiva, creando nel contempo più problemi di quanti ne risolve, intasando ulteriormente questo nodo critico.

**06.2 Il volume di traffico indotto e la sua valutazione.** I problemi complessivi della mobilità e dell'accessibilità al nuovo Centro Commerciale (da e per Moncalieri su corso Unità d'Italia, su

corso Maroncelli e su via Ventimiglia) vengono valutati con estremo "ottimismo" e superficialità. La Tabella 101 (RA pag. 248) riporta i dati sul traffico esistente e sui volumi di traffico indotti dal nuovo attrattore nelle diverse fasce orarie minimizzando questi flussi, ritenendoli percentualmente poco significativi. Per contro i volumi di traffico indotti da un Centro Commerciale "classico" saranno presumibilmente molto più elevati, difficilmente programmabili stante anche la totale liberalizzazione delle date e degli orari di apertura dei centri commerciali (aperti sovente 24 ore su 24), che nulla hanno a che fare con altre funzioni lavorative o dei servizi pubblici che hanno orari regolamentati e flussi prevedibili. Oltre alla criticità della rotonda Maroncelli, gli accessi ai parcheggi e gli svincoli previsti possono determinare "livelli di servizio" del traffico (LOS) insostenibili su corso Maroncelli, via Ventimiglia e corso Unità d'Italia, con rallentamenti e intasamenti veicolari. L'eliminazione delle fasce di rispetto stradale su questi tre assi viabili è funzionale agli accessi ai parcheggi del centro commerciale, ma rischia di avere ricadute e impatti fortemente negativi anche sulla qualità dell'aria, sulle alberature esistenti e sulla sicurezza stradale. Si rileva che non è stata svolta in modo approfondito l'analisi degli scenari futuri, con la sommatoria degli impatti dei flussi di traffico indotti anche dagli altri interventi in fase di attuazione nel quartiere Nizza-Lingotto (grattacielo della Regione, nuova sistemazione del mercato in piazza Bengasi, raddoppio di Eataty, realizzazione della Città della Salute nell'area ex-FIAT Avio etc.).

**07. Percorsi Ciclabili.** Vengono valutati (RA pag. 145) i collegamenti con i percorsi ciclabili esistenti o inseriti nel "*Bici Plan*", mentre non viene presa in considerazione la necessità di collegamenti sicuri al territorio dell'Area Naturale Protetta del parco delle Vallere, la cui raggiungibilità sarà ulteriormente compromessa da tutte e quattro le ipotesi viabilistiche prospettate. Per contro non viene indicata la necessità e l'utilità di un collegamento ciclopedonale tra il Parco di Italia '61, ristrutturando l'attuale passerella pedonale, recependo le indicazioni del PRG vigente e del Piano d'Area del Parco del Po Torinese che tra i percorsi di fruizione propone la realizzazione di un collegamento con la sponda fluviale nel "corridoio" situato tra gli impianti della SMAT e le palazzine del BIT-ILO, garantendo accessibilità e sicurezza.

**08. Le interferenze con le reti fognarie e acquedottistiche esistenti.** Viene registrata (RA pag. 46) l'interferenza con il collettore SMAT di corso Maroncelli e parzialmente di corso Unità d'Italia (nonché con l'area di salvaguardia dei pozzi della SMAT all'interno della sua area). Non vengono tuttavia indicate le soluzioni per tali interferenze, la necessità eventuale di bypass nonché i costi economici necessari per la soluzione di tali interferenze, con le ricadute sul traffico di prevedibili lunghe cantierizzazioni. Tali valutazioni sono del tutto assenti nel RA, ignorate del tutto nelle fasi di cantiere. Per quanto riguarda le acque sotterranee (RA pag. 17) vengono riportati dati del 1959, che richiederebbero un aggiornamento. I due piani di parcheggi previsti nel sottosuolo dell'area di

pertinenza di Palazzo Nervi richiederebbero maggiori approfondimenti per quanto concerne le interferenze con la falda acquifera superficiale, e con i fenomeni in atto di risalita della stessa in tutto il territorio urbano, che sono evidenziati nelle prime fasi di cantiere durante i lavori di scavo.

**09. La caratterizzazione ambientale dei siti interessati.** Nel Rapporto Ambientale (pag. 228) si citano i dati piezometrici già prodotti dal Comune di Torino per i due siti a lato di via Ventimiglia, ovvero l'asilo "Il Laghetto" (sito n. 234), e l'impianto sportivo contiguo. Manca qualsiasi indagine effettuata dal proponente sia sulle aree di sua proprietà, a contorno del Palazzo Nervi, sia sulle aree prospettate per i diversi interventi indicati anche nel Secondo Lotto, ovvero una caratterizzazione ambientale delle altre aree del parco di Italia '61 ove si intende intervenire per i nuovi parcheggi, nonché tutte le aree perimetrazione della Variante che giunge oltre il Palavela. E' prevedibile che in tutte le aree di intervento proposte sia riscontrabile la presenza di fattori inquinanti, connessi con la vecchia discarica esistente prima del parco di Italia '61.

**10. La Ruota Panoramica e la sua collocazione.** Nella proposta di collocazione di una Ruota Panoramica (RA pag. 37), con simulazioni visive che ne mostrano l'inserimento in un'area posta in asse tra il Palazzo della Regione, il Po e la Collina Torinese, non vengono minimamente valutate le necessità di parcheggi pubblici per questa attrazione, per la quale si propone implicitamente di utilizzare i parcheggi già esistenti, provocandone un ulteriore congestionamento; non vengono esaminate le strutture destinate al suo ancoraggio al suolo; non sono indicate le aree di sosta per l'attestamento di autobus turistici e raggiungibilità con i mezzi pubblici. Si rileva infine come anche nel Parco di Italia '61 la Ruota Panoramica debba essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.

**11. Le ricadute economico-sociali. Aspetti sanitari.** Si afferma (RA pag. 245) che l'intervento ha ricadute positive, ma non vi è alcuna analisi del tessuto sociale del quartiere Nizza-Millefonti e degli insediamenti commerciali esistenti, necessari per valutare l'impatto di un centro commerciale di vaste dimensioni sulle aree circostanti. Nelle pp. 180 e segg. del RA vengono riportati i dati sulla popolazione della Circoscrizione Nove, senza alcuna analisi della sua composizione socio-demografica. Si rileva in merito che la Variante 160 al PRG del Comune di Torino (RA pag. 139) non prevede nell'area in questione centri commerciali (grandi strutture di vendita) di qualunque tipologia: devono essere quindi valutate già in questa fase tutte le esternalità negative, le implicazioni sul commercio di vicinato esistente e le ricadute di carattere economico e sociale prendendo in considerazione gli altri centri commerciali esistenti o in progetto nei territori di Torino Sud e di Moncalieri, ai confini con Torino e Nichelino.

**11.1 Aspetti sanitari.** In contrasto con quanto pubblicamente dichiarato dall'ASL competente agli organi di informazione locali, il RA non affronta in modo esaustivo l'impatto degli interventi previsti sui siti ritenuti "sensibili" (il limitrofo asilo "Il Laghetto", le altre strutture pubbliche

esistenti su via Ventimiglia) mediante un vera e propria analisi "epidemiologica", la cui necessità era stata dichiarata imprescindibile, onde scongiurare i prevedibili rischi cui gli abitanti di via Ventimiglia potrebbero passivamente andare incontro a causa della modifica dell'habitat in cui hanno condotto la loro esistenza sino all'attuazione degli interventi previsti.

**12. Il Piano di Monitoraggio** (elaborato 03). La DGR 21-892/2015 citata al punto 01. di cui sopra, precisa i contenuti cui deve attenersi il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA). L'elaborato in esame non contiene alcune analisi espressamente richieste, indispensabili per la formulazione del parere motivato di compatibilità ambientale: *"Gli indicatori devono essere in grado di seguire le trasformazioni dello stato delle componenti ambientali (monitoraggio di contesto), e di monitorare gli effetti indotti dall'attuazione del Piano ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati (monitoraggio del programma). In particolare devono essere misurate le misure di mitigazione e compensazione ambientale che vengono individuate nell'ambito della procedura di VAS per garantire la sostenibilità ambientale delle azioni previste."* Il PMA pubblicato non contiene in modo esaustivo le analisi richieste: si registra un'interpretazione elastica degli obblighi imposti dalla procedura di VAS, giacché esso viene previsto solo per il cosiddetto Primo Lotto, lasciando non risolta la necessità di un monitoraggio complessivo di tutti gli interventi ipotizzati. Il PMA risulta poi *"auto confermativo"* della variante stessa e degli interventi proposti, in quanto parte dall'assioma indimostrato che dall'attuazione degli interventi ne deriverà una "ottimizzazione dell'attuale configurazione viabilistica". Un secondo aspetto, ancora più decisivo per dimostrare la necessità di radicali modifiche e integrazioni al PMA, è relativo alla mancata considerazione degli indicatori contenuti nel citato allegato alla DGR 21-892/2015, precisamente quelli connessi alla percezione del paesaggio e del consumo di suolo: indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata; indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata; indice di dispersione dell'urbanizzato.

**Conclusioni.** Quanto sopra esposto e motivato integra le osservazioni già inviate sulla parte urbanistica. Alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana, nel rispetto delle specifiche competenze, rivolgiamo l'auspicio che le presenti osservazioni possano essere considerate quale apporto collaborativo e valutate nel merito.

Per le ragioni sopra illustrate, si richiede di sospendere e di rinnovare la procedura VAS in oggetto. Si richiede espressamente di poter presenziare ai lavori della conferenza dei servizi dedicata all'esame delle osservazioni e della formulazione delle controdeduzioni, ai sensi della legge 241/1990.

Distinti saluti.

La Presidente  
(Paola Campassi)  
*Paola Campassi*